



COMUNE DI LEVANTO

COPIA

Provincia della Spezia

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 03-08-2020
in seduta di Prima convocazione

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI-CONFERMA DELLE TARIFFE 2019

Dato atto:

- che l'anno duemilaventi il giorno tre nel mese di agosto alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto , sono stati oggi convocati a seduta, nei modi di legge, i consiglieri comunali con avviso n. 13608 di protocollo in data 29/07/2020
- che risultano presenti, per la trattazione del punto n. 12 dell'o.d.g. i seguenti consiglieri:

	Pres/Ass.		Pres/Ass.
AGATA ILARIO	P	FERRARI PAOLA	P
DEL BELLO LUCA	P	GIUDICE ALICE	P
ANGELI MASSIMO	A	LAVAGGI FEDERICA	P
ANSELMO NADIA	A	LIZZA PAOLO	P
BARLETTA NICOLO'	P	MARASSO BEATRICE	P
BEVILACQUA MANFREDO	A	PERRONE LORENZO	P
CANZIO OLIVIA	P		

Dati così risultanti da appello iniziale, da successiva verifica dei presenti, a cura del segretario generale Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI , che assiste alla seduta e sovrintende alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica. A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 la seduta si tiene "a porte chiuse", ossia in assenza di pubblico in guisa da evitare assembramenti di persone

- Nominati scrutatori i Signori:

FERRARI PAOLA
MARASSO BEATRICE
PERRONE LORENZO

- FEDERICA LAVAGGI , nella Sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno

Presidente Consiglio comunale Federica Lavaggi

Arriviamo al punto dodici : "Approvazione tariffe tassa rifiuti solidi urbani conferma delle tariffe 2019". Prego, Assessore Canzio.

Assessore Olivia Canzio

Sì, anche qui nel confermare le tariffe richiamo un attimo quanto detto in precedenza per quanto riguarda la Tari. Quanto verrà utilizzato con le nostre risorse, di minori introiti naturalmente delle utenze non domestiche, ammonta a € 280.000, questi € 280.000 verranno naturalmente coperti, come ho detto prima, per i suoi pubblici con un avanzo libero. Quindi c'è una parte che naturalmente al quale, diciamo, il Ministero dell'Economia e della Finanza una parte viene coperta da contributi ma una gran parte viene coperta dalle risorse dell'avanzo libero. Quindi, nel ribadire che le tariffe rimangono invariate, vado semplicemente ad elencare le scadenze. Per quanto riguarda le domestiche va bè c'è stata la scadenza della prima rata lo scorso 31 luglio, la seconda rata il 15 settembre e la terza rata il 30 novembre.

Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche si è deciso di fare una sospensione, un rinvio piuttosto importante la prima rata quindi verrà versata entro il 30 settembre, naturalmente sempre fermo restando quanto detto prima sul discorso della riduzione al 50%, la seconda rata il 30 novembre e la terza rata il 15 di dicembre. Grazie.

Presidente Consiglio comunale Federica Lavaggi

Grazie, Assessore. Ci sono interventi? Prego, Assessore Del Bello.

Assessore Luca Del Bello

Anche su questo volevo dire due parole. Sul fatto che le tariffe sono invariate ma nel senso che il servizio è sostanzialmente, come più volte abbiamo detto, sicuramente da rivedere e da verificare nel senso che noi io devo dire con un certo orgoglio siamo stati uno dei pochi Comuni che, in qualche misura, una ridotta, non ha chiesto alle ditte appaltanti di ridurre l'orario dei dipendenti, anche se, magari, si poteva tranquillamente fare anche perché il sostegno al reddito quello si fa anche così uno che guadagna € 1200 a 18 ore ne guadagnerebbe 600 diciamo, quindi questa è stata una cosa secondo me importante e però al tempo stesso ormai è chiaro, è evidente che il servizio di raccolta, così come è stato impostato, per certi aspetti non va più bene. Nel senso che abbiamo un servizio, come ripeto sempre 18 ore su 24, dove non esiste in nessuna parte d'Italia e quindi abbiamo bisogno di costituire alcune novità per fare in modo di anche avere più libertà noi ma anche soprattutto i commercianti. Una delle idee che sicuramente deve essere portata avanti, secondo la mia opinione, è quella della costituzione di isole ecologiche che dovranno essere fatte nel centro per quanto riguarda i commercianti così da evitare un turno pomeridiano di raccolta e dare la possibilità ai commercianti stessi, quando vogliono, di poter andare a conferire con la loro tessera, con la loro scheda senza dover evitare di aspettare il giro e quindi con la creazione di accumuli perché, comunque, se vengo da te non posso andare da lui eccetera, eccetera e quindi questo per il centro è una cosa fondamentale. Idem io sono dell'idea che andrà fatto per quanto riguarda le frazioni che dal punto di vista domestico per il semplice fatto che ora stiamo facendo un servizio che prevede due operatori, perché andiamo frazione per frazione, caruggio per caruggio e strada per strada che non esiste da nessuna parte neanche questo. Tutti i paesi del mondo conferiscono sulla strada pubblica e carrozzabile noi invece andiamo a prenderli porta a porta proprio dalla porta di casa e quindi questo però credo che non sia più diciamo, per una razionalizzazione del servizio, credo che le isole ecologiche organizzate in diversi punti della nostra vallata possono permettere agli abitanti di poter, in qualche maniera, di andare a conferire e poter quindi razionalizzare il servizio. Ovviamente le isole ecologiche devono essere sorvegliate, non solo dalla telecamera, ma anche dal personale perché diversamente ci troviamo anche dei cadaveri probabilmente dentro. Quindi quello è la cosa proprio minimale che devono, sostanzialmente, essere sorvegliate. Questo è una strategia che sta portando avanti anche il Comune di Spezia perché ora, da settembre in avanti, so che installeranno queste isole ecologiche intelligenti e ci hanno proposto, il Sindaco è stato il primo che aveva dato parere favorevole di fare un progetto pilota per quanto riguarda alcune, alcuni cassonetti intelligenti che avevamo pensato di posizionare al Mesco perché erano diciamo nelle zone dove non si fa porta a porta, perché sarebbe impossibile farlo, e praticamente i bidoni collocati nelle strade pubbliche vengono presi d'assalto dagli altri. Quindi era un'idea per, in qualche misura, farlo però lo dico perché io quando sono diventato, il Sindaco ha ritenuto insomma di darmi la delega alla raccolta differenziata il servizio che ho ricevuto così è rimasto salvo, sostanzialmente, l'unica modifica che il sottoscritto ha apportato è l'aggiunta di un turno pomeridiano perché non era pensabile che i commercianti in periodo estivo non passasse più

nessuno da mezzogiorno alle otto di sera, questo era inimmaginabile.

Quindi abbiamo dovuto istituire un turno pomeridiano di raccolta che vede due operatori che faccia le utenze commerciali nel centro e diversamente avremmo i cumuli da tutte le parti. Quindi questo diciamo è stato una cosa importante a maggior ragione anche nelle zone centrali in via Dante doveva, come non c'entrano gli altri non c'entriamo neanche noi e tant'è che la raccolta si fa a piedi come è giusto che sia. Quindi credo che questo era giusto anche per la conferma delle tariffe abbiamo avuto sicuramente un incremento di conferimenti nel periodo della quarantena da parte dei domestici impressionante diciamo la quantità di vetro, infatti avremo(AUDIO INCOMPRESIBILE) tutti acqua nel periodo di quarantena abbiamo avuto per il mese di aprile + 240% di conferimento di vetro essendo bar e ristoranti chiusi (AUDIO INCOMPRESIBILE) che tutti sono stati in casa, insomma, e quindi chi ha svuotato cantine perché giustamente non si sapeva cosa fare abbiamo riavuto un conferimento di indifferenziata maggiore rispetto sostanzialmente quindi anche la conferma delle tariffe per , oltre agli sconti per i commercianti che è stata una cosa estremamente importante, ma la conferma per i domestici credo che sia una cosa importante perché comunque siamo riusciti a mantenere un servizio invariato anche in periodo, diciamo, di grave difficoltà grazie.

Presidente Consiglio comunale Federica Lavaggi

Grazie, Assessore. Ci sono altri interventi? Prego, Sig. Sindaco.

Sindaco Ilario Agata

Grazie, Presidente. Una brevissima considerazione, integrazione a quello che ha detto l'Assessore Del Bello. È stato fatto, per quanto riguarda questa tariffa presentata questa sera, un grandissimo sforzo che tendo, voglio sottolineare per la riduzione del 50% della Tari a tutte le attività che durante la pandemia hanno sofferto quindi una crisi in modo particolare hanno dovuto tenere chiuso non hanno potuto operare nella loro impresa come tutti i giorni. Quindi è una volontà, da parte del Comune, che è un impegno importante dal punto di vista del bilancio siamo orgogliosi come Amministrazione, come Consiglio comunale di poter ridurre del 50% a tutti gli operatori che la tariffa e poter attraverso questo dare un segnale di attenzione insieme alla Cosap, alle attività, alle imprese e poi fondamentalmente se andiamo a vedere nelle pieghe di bilancio del Comune le due entrate più importanti sono proprio la Tari e la Cosap, ovvio lmu esclusa, quindi facciamo uno sforzo che vorrei che fosse sottolineato da tutti voi e da tutti noi proprio per andare incontro a queste esigenze e visto quello che succede non è proprio banale riuscire a fare questo non penso che altre amministrazioni non lo facciano perché non vogliono semplicemente o non c'è volontà politica di qualsiasi colore esse siano semplicemente avevamo degli equilibri di bilancio, equilibri strutturali che ci hanno consentito di fare questa manovra che è una manovra molto spinta e forte nel senso in cui vi ho detto prima. Grazie.

Presidente Consiglio comunale Federica Lavaggi

Grazie, Sig. Sindaco. Ci sono altri interventi?

Consigliere di minoranza Lorenzo Perrone

Sì, questa roba qua l'ho già sottolineata al signor Sindaco, già prima da parte della minoranza l'apprezzamento per questa variazione del 50% per i commercianti e volevo intervenire dicendo che anche dopo tante discussioni che avevamo fatto anche in Consiglio comunale e vedendomi anche, qualche volta, con il Vice Sindaco sulle isole ecologiche ci trovate assolutamente e pienamente d'accordo era un'idea che abbiamo sviluppato da tanto tempo e l'idea che si possa conferire e quindi smontare dai mezzi qualche persona che può essere utilizzata anche nel mantenere il paese un pochino più pulito sia importante e sia anche meno stancante per gli operatori stessi conferire i bidoni puliti e ritirare i bidoni sporchi dalle isole ecologiche senza dover per forza attraversare tutto il paese sei volte al giorno ma la cosa che mi preme di più è che con questo sistema riusciamo a non vedere più le montagne di spazzatura fuori dalle attività commerciali di somministrazione che hanno un regolamento molto diverso dalle attività commerciali e non prevedono proprio che si possa stazionare e mangiare vicino ai cassonetti della spazzatura anche visivamente questa scelta originariamente era stata fatta, quella della differenziata, per eliminare i cassonetti della spazzatura con risultato che sono triplicati i cassonetti della spazzatura che sono finiti tutti in strada le cataste di cartone, la plastica e quant'altro ad uso e consumo di gabbiani e altro ci piace l'idea di avere un paese più ordinato e una possibilità di passeggiare senza miasmi vari davanti ad attività commerciali. Grazie.

Presidente Consiglio comunale Federica Lavaggi

Grazie, Consigliere Perrone. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono metto in votazione il punto dodici “Approvazione tariffe taxa rifiuti solidi urbani conferma delle tariffe 2019”.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la taxa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Taxa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che

- con Legge Regionale n. 1 del 24/02/2014 “*Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti*” la Regione Liguria ha individuato un ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città Metropolitana e delle tre province liguri, i cui rispettivi EGATO corrispondono alla Città Metropolitana di Genova e agli enti provinciali e la cui Autorità d'ambito è la Regione Liguria;

- in data 08/11/2019, con nota prot. n. 321851, Regione Liguria ha individuato quali enti preposti alla validazione dei Piani finanziari la città metropolitana e le province per i territori di competenza;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Visto l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

Preso atto, in particolare, che il comma 5, del predetto art. 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto quanto segue: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà introdotta dal comma 5 dell'art 107 D.L. 18/2020 e, pertanto, in deroga all'art. 1 commi 654 e 683 della legge 141/2013, di confermare le tariffe 2019 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19/03/2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino ad un massimo di tre anni nei piani finanziari a decorrere dall'anno 2021;

Tenuto, inoltre, conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto

dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Legge 24 aprile 2020, n.27;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Viste e richiamate

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20/03/2020 ad oggetto "*Adozione misure eccezionali volte all'agevolazione finanziaria delle attività produttive e dei cittadini*";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 17/04/2020 ad oggetto "*Adozione misure eccezionali volte all'agevolazione finanziaria delle attività produttive e dei cittadini – determinazione termini di sospensione*";

Ritenuto, inoltre, di confermare per la TASSA RIFIUTI 2020 per le utenze domestiche le scadenze già in precedenza individuate con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 17/04/2020 e precisamente:

- prima rata: **31 luglio**;
- seconda rata: **15 settembre**;
- terza rata: **30 novembre** ;
- con possibilità di versamento in **unica soluzione entro il 31 luglio**.

Ritenuto opportuno prevedere scadenze diverse per le utenze non domestiche, nei termini che seguono:

- prima rata: **30 settembre**;
- seconda rata: **30 novembre**;
- terza rata: **15 dicembre**;
- con possibilità di versamento in **unica soluzione entro il 30 settembre**.

Richiamato inoltre:

- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:

ï la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;

ï la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;

ï la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

ï la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati,

estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

• la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:

- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;

- la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;

- la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;

- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:

- "l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";

- il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

Considerato che l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate,

contestualmente prevedendo:

- con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;
- con il DPCM 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del DPCM 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

Preso atto che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

Preso atto ancora che nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:

ì *“Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2020 (NdR: data entro la quale approvare il bilancio di previsione al momento della redazione della nota), in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del dl n. 18 del 2020, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019 “*

ì *“Infine, si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che “i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato”. Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli “atti applicabili per l'anno precedente” si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria”*

Rammentato che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020. L'Autorità di regolazione ha stabilito che “...con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio “chi inquina paga” - declinare selettivamente l'intervento regolatorio”.

Preso atto che con la citata deliberazione, ARERA, “ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” - per l’anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza da COVID-19”, ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione.

Preso atto ancora che con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL – Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue:

ì *“tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell’ampia potestà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze”.*

ì *“Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l’unica accortezza di comprendere, all’interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA”*

ì *“Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell’immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell’ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali..... Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l’ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una “perequazione orizzontale” dell’onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti..”;*

Rilevato che con proprio precedente atto, assunto nella medesima seduta, questo Consiglio Comunale ha approvato il nuovo “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ” che al comma 7 dell’art. 30 prevede:

“1. Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione pari al 50% del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le seguenti categorie di utenze non domestiche:

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
4	Limitatamente ai Campeggi
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante

13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria

L'agevolazione potrà essere concessa dietro presentazione di apposita domanda su modulistica predisposta dall'ufficio tributi e dovrà essere presentata entro il 15 settembre 2020. Potranno usufruire dell'agevolazione le categoria sopra individuate che risulteranno, alla data del 15-09-2020, in regola con i pagamenti TARI (anche eventualmente oggetto di rateizzazioni in essere), relativi agli anni precedenti.

L'agevolazione potrà essere richiesta anche da attività non ricomprese nelle categorie individuate al comma precedente previa esibizione di documentazione idonea a comprovare l'oggettiva impossibilità a svolgere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID_19.";

Dato atto che le predette riduzioni comportano una minore entrata da TARI stimata in € 280.000,00 al netto della quota finanziata dallo Stato e che, al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, troverà finanziamento con l'applicazione dell'avanzo libero attraverso variazione di bilancio all'ordine del giorno di questa seduta comunale;

Dato atto altresì che in esito alle domande presentate per usufruire della suddetta agevolazione ed alle conseguenti verifiche sugli equilibri di bilancio, potranno essere, nei termini di legge, adottate modifiche alla presente deliberazione;

Verificato che la riduzione del 50% della tariffa a favore delle utenze non domestiche ex DPR n. 158/1999 di cui alla precedente tabella rispetta ed eccede quel "minimo regolatorio" imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;

Osservato, nel merito, che la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltretutto degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;

Ritenuto pertanto, in attuazione della nuova disposizione regolamentare, di applicare per l'anno 2020, contestualmente alla conferma delle tariffe 2019, la descritta riduzione della parte variabile delle utenze non domestiche rientranti nelle categorie da 1 a 30 con esclusione delle categorie 9-10-12-14-25-28;

Visti:

ì l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

ì l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

ì l'art. 107 comma 1 del DL n. 18/2020, nel testo risultante dalla conversione in legge, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31.7.2020;

ì l'art. 106, comma 3bis del Decreto-legge 34 del 19-05-2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla legge 16 luglio 2020, n.77 che ha, ulteriormente, posticipato i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 30.09.2020;

ì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

ì l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

ì l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già*

versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

l'art.106, comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020, n.34 – convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, per il quale : “...omissis...Limitatamente all'anno 2020 , le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 , e dall'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre....omissis...”;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi finanziari;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 30 luglio 2020;

Tutto ciò premesso;

Con n. 08 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 08 Consiglieri votanti, essendo n. 10 i Consiglieri presenti in aula di cui n. 02 astenuti (Marasso, Perrone) e nessuno contrario

D E L I B E R A

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22.3.2019 anche per l'anno 2020;
- 3) di prendere atto conseguentemente che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, validato dalla competente Autorità potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 4) di applicare per l'anno 2020, in attuazione del comma 1bis dell'art. 30 comma 7 del regolamento TARI, così come approvato con deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 32 assunta nella odierna adunanza, una riduzione pari al 50% del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le seguenti categorie di utenze non domestiche:

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
4	Limitatamente ai Campeggi
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria

- 5) di dare atto che l'agevolazione potrà essere concessa dietro presentazione di apposita domanda su modulistica predisposta dall'ufficio tributi e dovrà essere presentata entro il 15 settembre 2020. Potranno usufruire dell'agevolazione le categoria sopra individuate che risulteranno, alla data del 15.09.2020, in regola con i pagamenti TARI (anche eventualmente oggetto di rateizzazioni in essere), relativi agli anni precedenti;
- 6) di dare atto che l'agevolazione potrà essere richiesta anche da attività non ricomprese nelle categorie individuate al comma precedente previa esibizione di documentazione idonea a comprovare l'oggettiva impossibilità a svolgere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID_19;
- 7) di dare atto che il minor introito stimato in € 280.000,00 troverà finanziamento attraverso l'applicazione dell'avanzo libero di amministrazione con apposita variazione di bilancio iscritta all'ordine del giorno della odierna seduta del Consiglio Comunale;
- 8) di dare atto altresì che in esito alle verifiche sugli equilibri di bilancio, potranno essere, nei termini di legge, adottate modifiche alla presente deliberazione;
- 9) di confermare per la tassa rifiuti (TARI) 2020 le scadenze già in precedenza individuate con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 17/04/2020 e precisamente:

Utenze domestiche:

prima rata: **31 luglio**
seconda rata: **15 settembre**
terza rata: **15 dicembre**

con possibilità di versamento in **unica soluzione entro il 31 luglio.**

- 10) Di stabilire le seguenti scadenze per le utenze NON DOMESTICHE;

Utenze non domestiche:

prima rata **30 settembre**
seconda rata **30 novembre**
terza rata **15 dicembre**

con possibilità di versamento in **unica soluzione entro il 30 settembre.**

- 11) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento,

Con voti unanimi, favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto o contrario

D e l i b e r a

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134/4 del D.lgs. 18/08/2000, n.267.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 24-07-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **MOGGIA BARBARA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 24-07-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **MOGGIA BARBARA**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (FEDERICA LAVAGGI)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione

CERTIFICA

[x] che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo pretorio il giorno **01-09-2020** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma 1° - del TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale addì 01-09-2020

IL Responsabile della pubblicazione
F.to (Dott.ssa PATRIZIA ANSELMO)

=====

Copia conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo.

Dalla Residenza Municipale addì 01/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

=====

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

[x] che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000

Dalla Residenza Municipale addì 01-09-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 01-09-2020 al 16-09-2020 senza reclami

Dalla Residenza Municipale addì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)